


La normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento al TU 81/08



6 febbraio 2014

Istituto Falcone Gallarate

INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI 2007-2012

		Anno evento							
Territorio	Provincia	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Lombardia	Bergamo	19.174	18.280	15.831	15.817	15.255	13.818		
	Brescia	24.479	22.607	18.462	18.590	17.317	15.555		
	Como	8.804	8.292	7.326	7.095	6.554	6.171		
	Cremona	7.604	7.067	6.341	6.172	5.794	5.276		
	Lecco	5.668	5.412	4.490	4.553	4.269	3.738		
	Lodi	2.756	2.819	2.596	2.656	2.704	2.572		
	Mantova	8.750	7.806	7.095	6.700	6.522	5.908		
	Milano	53.735	53.696	51.371	41.696	40.075	38.025		
	Pavia	6.987	6.556	5.764	5.986	5.887	5.426		
	Sondrio	3.224	2.862	2.633	2.686	2.395	2.283		
	Varese	14.316	14.179	12.226	12.192	11.509	10.520		
Monza e Della Brianza				9.169	8.726	7.810			
TOTALE LOMBARDIA		155.497	149.576	134.135	133.312	127.007	117.102		
MORTALI		214	175	182	127	120	133		
	ITALIA	912.379	875.347	790.397	776.099	725.174	656.514		
	MORTALI	1.207	1.120	1.053	973	853	824		

INFORTUNI STUDENTI

Sesso: Tutti

Territorio	Anno evento				
	2008	2009	2010	2011	2012
Piemonte	8.775	8.627	9.798	9.502	9.727
Valle D'Aosta	48	59	40	49	47
Lombardia	15.345	15.468	17.178	17.083	16.773
Liguria	2.508	2.583	2.621	2.617	2.510
Bolzano - Bozen	27	34	29	22	22
Trento	917	1.370	2.359	2.035	1.825
Veneto	7.589	7.762	8.224	8.001	8.460
Friuli Venezia Giulia	1.918	1.854	1.941	1.791	1.766
Emilia Romagna	8.473	8.470	9.596	9.333	8.701
Toscana	5.879	5.130	4.890	4.971	4.945
Umbria	1.650	1.689	1.867	1.886	1.715
Marche	3.033	2.935	3.033	2.695	2.559
Lazio	5.919	5.770	6.231	6.059	5.741
Abruzzo	1.953	1.791	2.234	2.137	2.056
Molise	654	597	633	611	614
Campania	6.080	5.952	6.265	5.855	5.164
Puglia	7.352	6.851	6.929	6.385	5.770
Basilicata	921	842	989	893	799
Calabria	2.167	1.983	2.093	2.172	2.063
Sicilia	5.705	5.555	5.829	5.660	4.978
Sardegna	1.851	1.698	1.840	1.768	1.704
TOTALE	88.764	87.020	94.619	91.525	87.939

Infortuni e malattie professionali

Cosa sono?


Perché avvengono?



Chi deve fare cosa per evitarli?

Cosa sono gli infortuni?

Infortunio: *evento dannoso che si verifica in occasione di lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.*



Rischi per la sicurezza:
legati a danni acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.

Rischi per la sicurezza

- ➔ Strutture (scale, pareti, aperture ecc.)
- ➔ Macchine, apparecchiature, attrezzature
- ➔ Mezzi di trasporto
- ➔ Sostanze pericolose
- ➔ Impianti elettrici
- ➔ Incendi, esplosioni

INFORTUNI MORTALI

10.12.2013 ore 14.00

Mansione:
Posatore di infissi

Rapporto di lavoro:
Dipendente

Precipitato da circa 7
metri.

Si è appoggiato ad un guardacorpo di protezione di
un terrazzo

Infortunio

Oltrepassa le barriere di sicurezza e si ferisce

Luogo: Verona.

Data: 17 marzo 2012.

Età dell'infortunato: 36 anni.

Comparto produttivo: Cartotecnica.

Descrizione infortunio: L'infortunato, dopo avere rimosso delle barriere di sicurezza, si portava all'interno dell'impianto di taglio e senza spegnerlo tentava di rimuovere dei fogli di carta incastrati tra rulli della zona di trasporto. Durante questa operazione si feriva il piede.

Tipo di lesione: Trauma da schiacciamento piede destro.




Come prevenire:

Non rimuovere o oltrepassare le barriere di sicurezza. Rispettare le disposizioni aziendali che prevedono gli interventi solo ad impianto fermo.

Cosa sono le malattie professionali?

Malattie professionali: *alterazione dello stato di salute di un lavoratore originata da cause inerenti allo svolgimento della prestazione di lavoro.*




Rischi per la salute: *legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.*

Rischi per la salute

- ➔ Rumore
- ➔ Vibrazioni
- ➔ Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- ➔ Condizioni climatiche
- ➔ Polveri e fibre
- ➔ Fumi, nebbie, gas, vapori

Rischi biologici da esposizione



ANATOMIA PATOLOGICA

(si ringrazia l'istituto di medicina del lavoro Università di Sassari)

Malattia professionale: tumore da amianto

Rx Torace



(si ringrazia l'Istituto di medicina del lavoro Università di Sassari)

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL è l'Ente assicuratore)


L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali



L'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni (cd. tabellate)



Perché avvengono?

1. Carenze tecniche
2. Mancanza di procedure
3. Errori umani dovuti a mancanza di informazione, formazione e addestramento
4. Errori umani dovuti alla violazione delle norme (involontaria e intenzionale)
5. Errori umani dovuti a disattenzione, stanchezza, stress
6. Disfunzioni organizzative

Il D.Lgs. 81/2008

- **Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **306 articoli in 13 titoli**
- **51 allegati**
- **Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)**

Il D.Lgs. 81/2008

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE


Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Un problema organizzativo



I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale




- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- I lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la **responsabilità dell'impresa** stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa**.



Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende **il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Dirigenti e preposti

(Art. 2, c.1, lett. d/e - D.lgs. 81/2008)

✓ **DIRIGENTE:**

persona che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa.

✓ **PREPOSTO**

persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Lavoratore (Art. 2, c.1, lett. a - D.lgs. 81/2008)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione



Al lavoratore è equiparato: il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



Medico competente

(Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)



Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

(SPP) (Art. 2, c.1, lett. 1 - D.lgs. 81/2008)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori



Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 17 - D.lgs. 81/2008)

- © **La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi**
- © **La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(Art. 18 - D.lgs. 81/2008)

- ❖ Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
- ❖ Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
- ❖ Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- ❖ Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente


(Art. 18 - D.lgs. 81/2008)

- ✘ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
- ✘ inviare i lavoratori alla visita medica
- ✘ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- ✘ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

La gestione delle emergenze

❖ Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.



Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (Art. 33 - D.lgs. 81/2008)

Provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio
- alla valutazione dei rischi
- all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
- ad elaborare le procedure di sicurezza
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Obblighi del preposto (di fatto)

(Art. 19 - D.lgs. 81/2008)

- ▶ **Sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- ▶ Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ▶ Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Obblighi del medico competente

(Art. 25 - D.lgs. 81/2008)



- collabora con il datore di lavoro e con il SPP, alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari (nei casi previsti dalla normativa vigente);
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;

La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

- a) visita medica preventiva al fine di valutare l' idoneità alla mansione specifica del lavoratore;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni.*

La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)


Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;*
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;*
- c) inidoneità temporanea;*
- d) inidoneità permanente.*

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (Art. 44 - D.lgs. 81/2008)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.



Obblighi dei lavoratori

(Art. 20 - D.lgs. 81/2008)

Ciascun lavoratore deve...

- Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
- Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni

Agire ed operare conformemente alla sua formazione ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti

Obblighi dei lavoratori

(Art. 20 - D.lgs. 81/2008)

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza


Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 - D.lgs. 81/2008)

- a. **accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. **é consultato** in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, in merito all'organizzazione della formazione;
- c. **riceve le informazioni e la documentazione aziendale**
- d. **promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione**
- e. **può fare ricorso alle autorità competenti**

Riunione periodica (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)



Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- 1) il documento di valutazione dei rischi;
- 2) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- 3) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- 4) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Informazione, formazione, addestramento

(Art. 2, c.1, lett. aa, bb, cc - D.lgs. 81/2008)

Informazione: complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Formazione: **processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Addestramento: complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro


Informazione dei lavoratori

(Art. 36 D.Lgs 81/2008)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
 - a. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - c. i nominativi dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso.
 - d. I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
 - e. i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - f. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
 - g. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

Formazione dei lavoratori

(Art. 37 D.Lgs 81/2008)



Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza;*
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione*

La formazione deve avvenire in occasione:

- ✦ dell'assunzione;
- ✦ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✦ dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Accordo Stato
Regioni 21/12/2011

Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Formazione lavoratori

	Formazione generale	Formazione specifica	Totale ore formazione
Ateco attività rischio basso	4 ore	4 ore	8 ore
Ateco attività rischio medio	4 ore	8 ore	12 ore
Ateco attività rischio alto	4 ore	12 ore	16 ore

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione preposti, dirigenti e aggiornamento

Preposti



Formazione aggiuntiva di 8 ore
alla formazione come lavoratore

Dirigenti



Formazione 16 ore sostitutiva
della formazione dei lavoratori

Aggiornamento



6 ore nel quinquennio per lavoratori,
preposti e dirigenti

Decreto del “FARE”

(Legge 98 del 9 agosto 2013)

- *In tutti i casi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, preposti e lavoratori, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo.*
- *Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.*



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 20/12/2013
Prot. 37 / 0022147 / MA007.A001

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 18/2013

Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione *“sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”*.

Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.

La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Formazione degli altri soggetti

(Art. 37 D.Lgs 81/2008)

- ▣ **I dirigenti e i preposti** ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
- ▣ **I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione** dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
- ▣ **Il Rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- ▣ **Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione** devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. (Art. 32)

La valutazione del rischio



Valutazione dei rischi



Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza



Pericolo, danno, rischio

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata fattore (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare un danno

DANNO: lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo



RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

L'analisi dei rischi è effettuata seguendo un criterio semi-quantitativo basato su due fattori:

- ❖. *Probabilità* che il rischio si trasformi in un danno per i lavoratori
- ❖. Entità del danno che potrebbe verificarsi (*Magnitudo*).

Nel definire *la probabilità* dell'avverarsi del danno si tiene conto di:

- registro infortuni aziendale
- dati bibliografici e dati rilevati da colloqui con i lavoratori
- parere dei lavoratori

Si definisce la seguente scala di probabilità:

1 **Bassissima:** l'evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e poco probabili.

2 **Bassa:** l'evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e di probabilità non del tutto trascurabile.

3 **Media:** l'evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole probabile.

4 **Alta:** l'evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole tipico del processo produttivo e della organizzazione del lavoro.

Scala del danno (Magnitudo):

1 **Lieve:** infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità velocemente regredibile (assenza fino a 20 gg.).

Esposizione cronica a effetti velocemente regredibili

2 **Media:** infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile (assenza da 21 a 39 gg.).

Esposizione cronica con effetti regredibili.

3 **Grave:** infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale (assenza > 40 gg.).

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4 **Gravissimo:** infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti mortali o d'invalidità totale.

Esposizione cronica con effetti mortali e/o totalmente invalidanti.

Dalla quantificazione della probabilità **P** e dell'entità del danno **M**, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula **$R = P \times M$** e raffigurato con un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

$R > 8$ Azioni correttive indilazionabili da attuare immediatamente (< 30 gg.)

$4 \leq R \leq 8$ Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (< 3 mesi)

$2 \leq R \leq 3$ Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine (1-3 anni)

$R = 1$ Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (3-5 anni)

La prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno



La protezione



Il sistema pubblico di prevenzione

ASL: Area e Servizi Sicurezza
Ambienti di Lavoro

INAIL/ ISPESL

ARPA



Direzione territoriale
del lavoro

Vigili del fuoco

Corpo statale delle miniere

Ministeri: Sanità, Lavoro,
Ambiente, Interno, Industria



RegioneLombardia

PIANO REGIONALE 2014–2018 PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Linee strategiche di azione:

- iniziative di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della SSL
- coinvolgimento della **scuola nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori;**



RegioneLombardia

Piano 2014 - 2018 Indicatori

Gli indicatori che attestano il conseguimento di questo specifico obiettivo regionale possono essere riassunti in:

- numero di linee di indirizzo emanate anche a superamento delle criticità;
- numero di Istituti che integrano la SSL nei curricula scolastici in coerenza con le indicazioni regionali.

Integrazione della sicurezza nei curricula scolastici

Progetto USR-Regione Lombardia-Eupolis

Promozione del cambiamento dei comportamenti dei lavoratori, integrando la cultura della sicurezza e salute sul lavoro nei curricula scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, e valorizzando modelli di apprendimento, di conoscenza, di acquisizione di competenze e abilità in materia di sicurezza e salute

Governare i processi di salute che si determinano nel proprio contesto – sul piano didattico, ambientale-organizzativo, relazionale - affinché benessere e salute diventino esperienza di vita delle comunità scolastiche

Integrazione della sicurezza nei curricula scolastici


ProgettoUSR-Regione Lombardia-Eupolis


Principi fondamentali

Integrazione del tema della sicurezza in maniera trasversale lungo tutto il percorso scolastico. La sicurezza non è più argomento per le sole discipline scientifiche, ma anche per discipline umanistiche quali letteratura e lingue straniere


Sviluppo di competenze chiave orientate alla sicurezza in allievi e personale scolastico, docente e non docente, secondo le regole *dell'apprendimento orientato all'esperienza e basato sul dialogo* tra studenti, insegnanti e tecnici della sicurezza (SPSAL)

Esercitazione: l'organigramma della scuola





Il sistema di relazioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro




Le misure organizzative del Titolo I del D.Lgs.81/08

Descrivono:

- una fitta rete di *obblighi relazionali* tra tutte le figure aziendali (Datore di lavoro, Rspp, Rls, Mc Lavoratori/Lavoratrici, lavoratori autonomi, appaltatori, fornitori)
- reciproci *obblighi di comunicazione e informazione*
- *momenti/modalità di confronto* non occasionali


Il sistema di prevenzione

- I soggetti che hanno **responsabilità** decisionali ed organizzative, con ripercussioni sulla salute



Il sistema di prevenzione

- I soggetti portatori delle **competenze** in materia di salute



Al centro di ogni **Sistema di gestione** (qualità, ambiente, sicurezza) **efficace...**

troviamo:


- un sistema bidirezionale
informativo/comunicativo (esterno/interno)
- il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i
soggetti aziendali
- un ruolo attivo svolto da tutte le componenti
aziendali

Al centro dei sistemi di prevenzione e di gestione dei **grandi rischi...**

*troviamo la progettazione/attuazione e il
monitoraggio di :*


- procedure di partecipazione
- procedure di comunicazione
- procedure di formazione continua

il modello partecipativo



- **formalizzazione dei processi organizzativi**
- **condivisione delle informazioni**
- **consultazione**

Il sistema delle relazioni




Parliamo di “competenza relazionale” delle figure e del sistema

Per un'interazione efficace

- Favorire un clima di fiducia
- Esprimere accettazione e rispetto reciproco
- Essere flessibile ed empatico
- Porsi in una posizione relazionale simmetrica
- Ma soprattutto costruire alleanze

Vincoli imposti dalle relazioni: per il datore di lavoro

Considerando le 22
fondamentali azioni
tecniche che il DI deve
svolgere



Il totale delle vincolatività
relazionali del DI corrispondono
a 67 azioni

- 16 sono rivolte a lavoratori/lavoratrici
- 12 al Rls/Rlst
- 13 al Rspp
- 13 al Medico competente
- 3 ad addetti con compiti speciali
- 2 Organismi paritetici
- 4 Organo di vigilanza

Vincoli imposti dalle relazioni: per le altre figure del sistema di prevenzione

vincoli relazionali:

- Rsp 29
- Lavoratori/lavoratrici 23
- Rls 29
- Rlst 36 (si aggiungono a quelle del Rls
quelle nei confronti degli OB
- MC 18

I processi relazionali

I processi relazionali previsti dal '81/08 comprendono:

- Informazione (e istruzione)
- Formazione (e addestramento)
- Consultazione
- Riunione periodica

Obiettivo delle relazioni

L'obiettivo delle relazioni dei soggetti del sistema di prevenzione, è proporre sistemi di gestione delle relazioni orientati al miglioramento continuo, la legge ha dettato i minimi, dove sono stati realizzati si può andare oltre.

Norme collegate al D.Lgs. 81/08

Specifiche indicazioni sono inoltre contenute in norme collegate al D.Lgs. 81/08:

- Formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei rls (DM 16/1/97)**
- Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011**
- Formazione addetti al pronto soccorso (DM 388 del 15/7/2003)**
- Formazione addetti antincendio (DM 10/03/1998)**

Un esempio di *procedura di comunicazione* che salva la vita

La Procedura degli infortuni mancati:

- i focal point
- l'osservazione e l'analisi degli infortuni mancati
- la segnalazione delle misure
- l'attuazione e delle misure
- il monitoraggio del sistema

Informazione: obblighi, criteri, metodologie

Il datore di lavoro deve:

- ✓ Informare ciascun lavoratore
- ✓ Assicurarsi che l'informazione sia fornita in modo comprensibile ed esaustiva a ciascun lavoratore
- ✓ Avere riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo a forme di comunicazione più adeguate
- ✓ Distribuire documentazione "minima" (es. schede di informazione)
- ✓ Aggiornare l'informazione e la documentazione in caso di modifiche significative, di nuove conoscenze tecniche
- ✓ Informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza.

Informazione: obblighi, criteri, metodologie - segue

Il datore di lavoro deve organizzare incontri con i lavoratori al fine di:

- Illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni e la documentazione
- Verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaurientemente il significato e l'importanza delle informazioni e della documentazione
- Identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione (es. persone straniere)
- Rispondere ad eventuali quesiti e acquisire i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro RLS

Modalità per l'in-formazione

Modalità collettive

- Seminari generali di gruppo
- Riunioni di gruppi ristretti omogenei
- Esercitazioni e sperimentazioni pratiche collettive
- Esercitazioni e sperimentazioni pratiche in gruppi ristretti
- Formazione ed addestramento collettivo
- Formazione ed addestramento in gruppi ristretti

Modalità individuali

- Consultazione di stampati, banche dati, CD-Rom informativi, ecc.
- Informazione diretta (assunzione, trasferimenti, cambio mansione, ecc.)
- Formazione diretta (assunzione, trasferimenti, cambio mansione, ecc.)
- Esercitazioni individuali
- Addestramento

Strumenti per l'in-formazione

Strumenti collettivi o individuali

- Di propaganda posti in luoghi ad alta visibilità (cartellonistica, poster, ecc.)
- Segnaletica di sicurezza
- Memo periodici (per altoparlante, in busta paga, ecc.)
- Distribuzione di documentazione illustrativa (dispense, manuali, ecc.)
- Proiezioni (filmato video, CD-Rom video, ecc.)
- Discussioni di gruppo
- Questionari (anonimi o non anonimi)
- Utilizzo di strumenti multimediali
- Informazione e aggiornamento via Internet
- Formazione a distanza
- CD-Rom Learning

Fonti di informazione

- Documentazione aziendale: DVR, misure di prevenzione e protezione, DPI
- Relazioni statistiche del medico competente
- Documentazione dell'organismo di vigilanza
- Documentazione dei fabbricanti di macchine, attrezzature, sostanze, DPI
- Banche dati su legislazione, sostanze pericolose, infortuni, malattie professionali, soluzioni, ecc.
- Siti Internet

Organismi paritetici (Art. 51 D.Lgs. 81/2008)

Sono la prima istanza su:

- Controversie sui diritti di rappresentanza
- Informazione
- Formazione
- Supporto alle imprese ad individuare soluzioni tecniche e organizzative
- Asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/2008

Il quadro normativo delle scuole

→ D.M. 26.8.1992: norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

→ D.M. 292/96: individuazione del datore di lavoro

→ L. 340/97: norme di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica

→ D.M. 363/98: regolamento per le università ai fini del D.lgs. 626/94

→ D.M. 382/98 e Circolare 119/99: regolamento per gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ai fini del D.lgs. 626/94



Campo di applicazione nelle scuole

(D. M. 382/1998)

Applicazione a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, **relativamente al personale ed agli utenti** delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto.

Il datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni della Pubblica Istruzione (D. M. 292/96)

Ai fini ed effetti dei D.lgs. n. 626/94 e n. 242/96, ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, come segue:

A) Uffici dell'Amministrazione Centrale	→	Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi
B) Uffici dell'Amministrazione Periferica	→	Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali	→	Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali
D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza	→	Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

Documento relativo alla valutazione dei rischi

(Art. 3 D. M. 382/1998)

- ◇ 1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.

- ◇ 2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.



Raccordo con gli enti locali

(Art. 5 D. M. 382/1998)

➤ 1. Il datore di lavoro, quando si presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo.

➤ 2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il RSPP, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.

➤ 3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

Servizio di prevenzione e di protezione nelle scuole (D. M. 382/1998)

- 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa non superi le 200 unità.



2. Il datore di lavoro può designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.

Il RSPP nelle scuole (D. M. 382/1998)

3. Il RSPP può essere individuato tra le seguenti categorie:

- a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiara a tal fine disponibile;
- c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno.

Convenzione con:

- Enti locali competenti
- Enti o istituti specializzati
- Altro esperto esterno.

Lavoratore nella scuola

(D. M. 382/1998)

Sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.



Gli allievi non sono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori.

Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio

Le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 – Carta dei Servizi

Al punto 9.1 precisa:

“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale... **La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico)**”;

“Carta 2000” stilata dal Ministero del Lavoro in accordo con le Parti Sociali e firmata anche dal MIUR

Al capitolo 3 precisa:

“Il Governo, ad integrazione di quanto già avviato in materia, si impegna a:

- definire l'introduzione nelle attività scolastiche di informazioni relative alla salute e sicurezza nonché - ove possibile e necessario - di una rilettura dei programmi di studio, al fine della implementazione della cultura della prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro nei curricula relativi ai settori interessati, anche con l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e con una significativa partecipazione dell'Osservatorio permanente per la sicurezza nelle scuole, costituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione;
- determinare la presenza nei P.O.F. (Piani dell'Offerta Formativa, attivabili presso le scuole dell'autonomia), con particolare riferimento ai cicli scolastici con indirizzo tecnico - professionale, di percorsi che sviluppino opportunamente il tema della sicurezza sul lavoro;
- determinare un avvicinamento verso le tematiche in questione nei vari percorsi formativi, in ragione dei diversi livelli e tipologie di istruzione interessati”;

D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257
(Regolamento obbligo formativo)

Ha previsto l'obbligo di inserire nell'offerta formativa le tematiche della “prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione”;

Circolare Ministeriale 19 aprile 2000 n. 122

Ribadisce diversi concetti significativi, tra cui:

- la scuola - luogo in cui si realizzano e trasmettono cultura, valori ed idee e dove si forma l'individuo che, in tempi più o meno brevi, accederà alla vita sociale ed al mondo del lavoro come datore di lavoro o come lavoratore egli stesso - è la sede primaria, istituzionale e strategica per la formazione di tale cultura e nella quale avviare un processo allargato di partecipazione, indirizzo e sensibilizzazione complessiva degli operatori scolastici e dell'utenza, non limitandosi ad interventi ed adempimenti di carattere meramente formale ovvero ad iniziative sporadiche ed occasionali;
- nella programmazione educativo - didattica della scuola occorre, attraverso una opportuna rilettura dei contenuti disciplinari, inserire, trasversalmente, temi connessi alla sicurezza e alla prevenzione;

“Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative” - in allegato al D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59

Sia nel PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente) sia negli OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) di varie discipline ***hanno richiamato l'attenzione degli operatori scolastici sulla necessità di realizzare percorsi dedicati all'educazione alla salute e di promuovere negli studenti stili di vita corretti e orientati al benessere psico-fisico.***

Grazi per l'attenzione

